

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO alle ore 16.14 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **SECONDA** convocazione in sessione **ORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	Α	CONSIGLIERI	P	Α
MACIUCCHI CLAUDIA	Х		SIMEONI ALESSIA	Х	
CIANTI SABRINA	Х		SFORZINI DARIO	X	
DEL SAVIO COSTANTINO	X		DOMINICI BARBARA	Х	
GALLONI LUCA	Х		LEDOVI GIULIANA	Х	
GAZZELLA ELIO	X		LUCIANI ANDREA		Х
MORICHELLI CHIARA	Х		MARCONI MATTEO	Х	
SEGUITI GIOVANNA	X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Fra gli assenti sono i consiglieri: Andrea Luciani.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio Comunale Avv. Costantino Del Savio**; Partecipa il **Segretario Generale Dott. Walter Gaudio**;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- > la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- > il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni:

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
 compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni
 agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli
 enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - ➢ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del proprietario;

Richiamata la propria deliberazione anno 2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, è stato deciso nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 di applicare le seguenti aliquote:

Fattispecie Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	zero per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2016 ammonta a €. 177.533,40;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12. in data odierna relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Aliquota base
Fabbricato rurali ad uso strumentale	Aliquota base
Altri immobili	3 punti % oltre l'aliquota base

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di:

- confermare per l'anno 2017 la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016;
- fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Zero per mille
Altri immobili	0,8 per mille

Stimato in €. 223.082,35 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- o URP/sportello polifunzionale;
- SUAP-SUE;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 9), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO		COSTI TOTALI		
1	Illuminazione pubblica	€	55.278,00		
2	Sicurezza e Vigilanza	€	344.974,01		
3	Manutenzione strade e viabilità	€	18.081,58		
4	Manutenzione del verde	€	194.373,84		
5	Protezione civile	€	57.042,33		
6	biblioteca	€	8.700,00		
7	Attività culturali e manifestazioni turistiche	€	104.340,74		
8	URP/sportello polifunzionale	€	4.800,00		
9	SUAP-SUE	€	38.002,68		
	TOTALE	€	825.593,18		

a fronte di un gettito di €. 223.082,35 (copertura 27,02%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
 stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
 telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
 www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nove (Maciucchi, Galloni, Morichelli, Simeoni, Seguiti, Del Savio, Sforzini, Cianti e Gazzella), contrari 3 (Dominici, Marconi e Ledovi)

DELIBERA

- di confermare, per l'anno 2017, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

Fattispecie Fattis	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Zero per mille
Altri immobili	0,8 per mille

- di stimare in €. 223.082,35 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- di stabilire in €. 825.593,18 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 9) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO		COSTI TOTALI		
1	Illuminazione pubblica	€	55.278,00		
2	Sicurezza e Vigilanza	€	344.974,01		
3	Manutenzione strade e viabilità	€	18.081,58		
4	Manutenzione del verde	€	194.373,84		
5	Protezione civile	€	57.042,33		
6	biblioteca	€	8.700,00		
7	Attività culturali e manifestazioni turistiche	€	104.340,74		
8	URP/sportello polifunzionale	€	4.800,00		
9	SUAP-SUE	€	38.002,68		
	TOTALE	€	825.593,18		

 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che riporta il seguente esito: voti favorevoli nove (Maciucchi, Galloni, Morichelli, Simeoni, Seguiti, Del Savio, Sforzini, Cianti e Gazzella), contrari 3 (Dominici, Marconi e Ledovi)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

ND	SERVIZIO		COSTI TOTALI		
1	Illuminazione pubblica	€	55.278,00		
2	Sicurezza e Vigilanza	€	344.974,01		
3	Manutenzione strade e viabilità	€	18.081,58		
4	Manutenzione del verde	€	194.373,84		
5	Protezione civile	€	57.042,33		
6	biblioteca	€	8.700,00		
7	Attività culturali e manifestazioni turistiche	€	104.340,74		
8	URP/sportello polifunzionale	€	4.800,00		
9	SUAP-SUE	€	38.002,68		
	TOTALE	€	825.593,18		

Data		
	Firma	

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

A.1) Personale €	Importo	ancio COSTI		
Contratto illuminazione pubblica €	€ 55.278,00	A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		
A.2) Acquisizione di beni e servizi € Contratto illuminazione pubblica € 55.278,00 €	€		A.1) Personale	
A.2) Acquisizione di beni e servizi € Contratto illuminazione pubblica € 55.278,00 €		€		
Contratto illuminazione pubblica € 55.278,00 €		€		
A.3) Trasferimenti € (€ (€ A.4) Interessi passivi (€ (€ (€ A.5) Imposte e tasse (€ (€ (€ A.6) Ammortamenti e accantonamenti (€ (€ (€ (E (€ (E (€ (E (€ (E (€ (E (E (E </td <td>€ 55.278,00</td> <td></td> <td>A.2) Acquisizione di beni e servizi</td> <td></td>	€ 55.278,00		A.2) Acquisizione di beni e servizi	
A.3) Trasferimenti € C		€ 55.278,00	Contratto illuminazione pubblica	
€ € A.4) Interessi passivi € (€ (€ A.5) Imposte e tasse (€ (€ (€ A.6) Ammortamenti e accantonamenti (€ (€ (€ B) COSTI INDIRETTI (€		€		
A.4) Interessi passivi € ← ← A.5) Imposte e tasse € ← ← A.6) Ammortamenti e accantonamenti € B) COSTI INDIRETTI €	€		A.3) Trasferimenti	
A.4) Interessi passivi € ← ← A.5) Imposte e tasse € ← ← A.6) Ammortamenti e accantonamenti € B) COSTI INDIRETTI €		€		
A.5) Imposte e tasse € A.6) Ammortamenti e accantonamenti € B) COSTI INDIRETTI €		€		
A.5) Imposte e tasse € ← ← A.6) Ammortamenti e accantonamenti € B) COSTI INDIRETTI €	€		A.4) Interessi passivi	
A.5) Imposte e tasse € € € A.6) Ammortamenti e accantonamenti € B) COSTI INDIRETTI €		€		
E		€		
A.6) Ammortamenti e accantonamenti € B) COSTI INDIRETTI €	€		A.5) Imposte e tasse	
A.6) Ammortamenti e accantonamenti €		€	•	
€		€		
B) COSTI INDIRETTI €	€		A.6) Ammortamenti e accantonamenti	
B) COSTI INDIRETTI		€		
B) COSTI INDIRETTI				- 55
€	€		TI	B) COSTI INDIRET
37		€		
€		€		
€		€		
€	Part Pro	€	6	
€				
	€ 55.278,00		TOTALE COSTI DIRETTI E	

	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)	€	55.278,00
Note:			

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

2) SERVIZIO SICUREZZA E VIGILANZA

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETT	TI (da A.1 ad A.6)		€ 344.974,01
	A.1) Personale		€ 268.587,76
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 76.286.25
	BENI	€ 6.000,00	
	SERVIZI	€ 70.286,25	
	A.3) Trasferimenti	- Ny-	€ 100,00
	RIMBORSI	€ 100,00	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
3) COSTI INDIRE	тті		€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
	TOTALE COSTI DIRETTI E	E INDIRETTI (A+B)	€ 344.974,01

Note:	 	 	 	

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

3) SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA'

Rif. al bilancio	COSTI			Importo
A) COSTI DIRETTI	(da A.1 ad A.6)		€	18.081,58
	A.1) Personale		€	
		€		
	4	€		
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€	7.908,00
	Manutenzione strade	€ 7.908,00		
		€		
	A.3) Trasferimenti		€	
		€		
_		€		
	A.4) Interessi passivi		€	4.875,25
	INTERESSI SU MUTUI	€ 4.875,25		
		€		
	A.5) Imposte e tasse	•	€	
		€		
		€		
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	*	€	5.298,33
	QUOTE CAPITALE MUTUI	€ 5.298,33		
		€		
B) COSTI INDIRET	TI		€	
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
	TOTALE COSTI DIRETTI E	INDIRETTI (A+B)	€	18.081,58

	TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)	-	10.001,50
Note:			

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

4) SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETT	TI (da A.1 ad A.6)		€ 194.373,84
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	•	€ 194.373,84
	CONTRATTO MANUTENZIONE	€ 194.373,84	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
	_	€	
	A.4) Interessi passivi		€
2		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRE	TTI	•	€
		€	
		€	
		€	
		€	
	N	€	
75	TOTALE COSTI DIRETTI E	INDIRETTI (A+B)	€ 194.373,84
Note:			

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

5) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Rif. al bilancio	COSTI			Importo
A) COSTI DIRETT	(da A.1 ad A.6)		€	57.042,33
	A.1) Personale		€	38.429,33
		€		
		€		
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€	18.613,00
	BENI	€ 7.800,00		
	SERVIZI	€ 10.813,00		
	A.3) Trasferimenti		€	
	CONTRIBUTI ASS.NI DI VOLONTARIATO	€	M	
		€		
	A.4) Interessi passivi		€	
	GMY.	€		
		€		
	A.5) Imposte e tasse		€	
		€		
		€		
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€	
		€		
		€		
B) COSTI INDIRE	ГТІ		€.	
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
	TOTALE COSTI DIRETTI E	INDIRETTI (A+B)	€	57.042,33
Note:				

Note:	 	

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

6) SERVIZIO BIBLIOTECA

Rif. al bilancio COSTI			Importo		
A) COSTI DIRETTI	(da A.1 ad A.6)			€	8.700,00
	A.1) Personale			€	
	5	€		lea in the	
		€			
	A.2) Acquisizione di beni e servizi			€	900,00
	ATTIVITA' DI PROMOZIONE	€	500,00		
	ACQUISTI	€	400,00		
	A.3) Trasferimenti			€	7.800,00
	BORSA	€	4.800,00		
	QUOTA SISTEMA CERETANO SABATINO	€	3.000,00		
	A.4) Interessi passivi			€	
		€		takin.	
		€			
	A.5) Imposte e tasse			€	
		€			
		€			
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti			€	
		€			
		€			
B) COSTI INDIRET	TI			€	
		€			
		€			
		€			
		€			
		€			
	TOTALE COSTI DIRETTI E	INDIE	RETTI (A+B)	€	8.700,00

	*	TOTALE COS	OTT DIKE THE INDI	KETTI (A+B)	8.700,00
Note:					
•••••					

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

7) SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Rif. al bilancio	COSTI		Importo	
A) COSTI DIRETT	TI (da A.1 ad A.6)	-	€	104.340,74
	A.1) Personale		€	23.349,86
		€		
		€		
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€	47.100,00
	UTENZE	€ 400,00	The state	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	€ 46.700,00		
	A.3) Trasferimenti	W.	€	4.800,00
	BORSA	€ 4.800,00	24	
		€		
	A.4) Interessi passivi		€	12.862,08
	INTERESSI SU MUTUI	€ 12.862,08		
		€		
	A.5) Imposte e tasse		€	
		€	1	
		€		
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€	16.228,80
	QUOTE CAPITALE MUTUI	€ 16.228,80		
		€		
3) COSTI INDIRE	TTI		€	
		€		
		€		
		€		
		€		
		€		
	TOTALE COSTI DIRETTI	E INDIRETTI (A+B)	€	104.340,74

Note:	

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

8) SERVIZIO URP

Rif. al bilancio	COSTI			Importo
A) COSTI DIRETT	T (da A.1 ad A.6)		€	4.800,00
	A.1) Personale		€	
		€		
		€		
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€	
		€	9	
		€		
	A.3) Trasferimenti	•	€	4.800,00
	BORSA	€ 4.800,00		
		€		
	A.4) Interessi passivi	,	€	
		€		
		€		
	A.5) Imposte e tasse		€	
		€		
		€		
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€	
		€		
		€		
B) COSTI INDIRET	тті		€	
		€		
		€		
		€		
	n	€		
		€		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTALE COSTI DIRETTI	E INDIRETTI (A+B)	€	4.800,00

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2017

9) SERVIZIO SUAP E SUE

Rif. al bilancio	COSTI			Importo	
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)		€	38.002,68		
	A.1) Personale		€	32.634,68	
		€ 32.634,68			
		€			
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€	5.368,00	
	CANONE SOFTWARE	€ 5.368,00			
	N N	€			
	A.3) Trasferimenti		€ .		
		€			
		€			
	A.4) Interessi passivi		€		
		€			
		€			
	A.5) Imposte e tasse		€		
		€			
		€			
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€		
		€			
		€			
B) COSTI INDIRETTI		€			
		€			
		€			
		€			
		€			
		€			

Т	OTALE COST	I DIRETTI E INI	DIRETTI (A+B)	€	38.002,68
Note:					



Città Metropolitana di Roma Capitale SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14del 31.3.2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario Dott. ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE			
(Avv. Costantino Del Savio)	(Dott. Walter Gaudio)			
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO	DNE			
n. 308	Addi 76.4.2017			
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 20				
IL MESSO COMUNALE				
(Dott.ssa Donatella De Santis)				
Mafartis				
CERTIFICATO DI ESECUTIVIT	'A'			
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;				
ATTESTA				
Che la presente deliberazione:				
a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni co ;	nsecutivi dal <u>26-4-2014;</u>			
b) è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lg	gs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data			
c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data3).	3.2017;			
	Il Segretario Generale			